

Comune di S. Marzano sul Sarno

Prot. N°

Del

16344  
27-10-2015



ALBO ON LINE

N°

1314  
GIOVANNI PALMA

27 OTT. 2015

# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

Ordinanza, n° <sup>3</sup>.....del 27.10.2015

Prot.n° \_\_\_ del 27.10.2015

## IL SINDACO

### ESAMINATO

Lo stato di fatto delle strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di San Marzano sul Sarno

### CONSIDERATO

Che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche.

### VERIFICATO

che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, *sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.*

### VISTI

L'Art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

Gli Art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

Gli Artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

Il Regolamento di Polizia Locale;

Il Regolamento Locale d'Igiene;

**RILEVATA** l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati.

**SENTITO** il Comando di Polizia Locale,

## ORDINA

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di San Marzano sul Sarno Pr. di (SA), dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- Nel caso di evidenti sintomi e/o segnali che manifesta la pianta di alto fusto esemplare specie Pino domestico nome scientifico "Pinus Pinea" allo stato vegetativo della grossa chioma ad ombrello con ingiallimento progressivo rapido, occorre necessariamente procedere alle verifiche dello stato di salute del Pino e della verifica di stabilità a mezzo affidamento incarico ad un professionista del settore che provvederà con il metodo V.T.A. (VISUAL TREE ASSESSMENT) il quale prevede un approfondimento strumentale dell'intero albero a seguito di tale studio stabilirà quali interventi eseguire d'urgenza, al fine della messa in sicurezza statica dell'albero di alto fusto.



*[Handwritten signature]*



- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti **entro 45 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.** Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Locale e dal Comando dei Carabinieri della Stazione di San Marzano S/S, sulle strade comunali, vicinali ad uso pubblico, sulle strade provinciali e regionali, ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art.12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale. (art. 650 codice penale)

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-Line e a mezzo notifiche specifiche.

#### INCARICA

il Comando di Polizia Locale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni, nei confronti dei trasgressori e notificare copia della presente ai proprietari dei fondi ove è presente un pericolo imminente evidente che minaccia la Pubblica Incolumità.

#### RICORDA CHE:

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita

#### RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile

